

# COMUNE DI MONTA'

### Provincia di Cuneo

\* \* \*

Nr. 5 Reg.Ord.

Lì, 29/06/2016

OGGETTO: Tutela dell'ecosistema ed in particolare le essenze arboree negli areali comunali storicamente vocati alla produziuone del Tartufo Bianco d'Alba

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione tutelare l'ecosistema ed in particolare le essenze arboree presenti negli areali comunali storicamente vocati alla produzione di Tartufo Bianco d'Alba (Tuber magnatum Pico), Tartufo nero pregiato (Tuber Melanosporum Vittad.) e Tartufo nero estivo, Scorzone (Tuber aestivum);

Dato atto che il Tartufo e la sua raccolta sono elementi caratterizzanti, oltre che l'economia, soprattutto il patrimonio culturale, materiale ed immateriale di questa comunità, in forma tale da poter essere annoverati tra i "beni comuni" da salvaguardare e trasmettere quanto più integri alle future generazioni;

Considerato che, al fine della tutela di una produzione che si connota come eccellenza del territorio riconosciuta in tutto il mondo, è necessario ed opportuno innanzitutto monitorare gli interventi di carattere agro-silvo-pastorale nelle zone a vocazione tartufigena presenti nel territorio comunale;

Rilevato che tali aree sono state individuate dalla Regione Piemonte e dall'I.P.L.A. nell'ottobre 2011 attraverso l'"Atlante cartografico dell'attitudine dei suoli alla produzione dei tartufi bianco pregiato, nero pregiato e nero estivo riprodotto in scala 1:75000";

Evidenziato come nelle suddette aree vegetino essenze simbionti del tartufo quali: Farnia, Cerro, Rovere, Roverella, Pioppo Nero, Pioppo Bianco, Pioppo Tremulo, Pioppo Ibrido, Salicone, Salice bianco, Salice da Vimini, Tiglio Nostrale, Tiglio Selvatico, Carpino Nero, Carpino Bianco, Nocciolo;

Richiamata la Legge Regionale n. 16 del 25 giugno 2008 e le successive disposizioni attuative (D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010) per quanto attiene "le norme in materia di raccolta e coltivazione dei Tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale";

Ravvisato come, per rispondere agli obiettivi sopra richiamati, fatte salve le autorizzazioni forestali previste dalla normativa vigente, si renda opportuno un controllo pubblico preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, competente per la salvaguardia del territorio, in ordine alle operazioni di taglio di piante o, in ogni caso, agli interventi che portino ad una modifica dello stato Ordinanza Ordinaria N. 5

dei luoghi negli areali a vocazione tartufigena del territorio di Montà citati;

Ritenuto necessario, per il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati, che l'effettuazione delle operazioni di taglio di piante o, in ogni caso, di interventi che portino ad una modifica dello stato dei luoghi negli areali a vocazione tartufigena del territorio di Montà, avvenga secondo le seguenti modalità / procedure:

- i soggetti interessati inviano all'Ufficio Protocollo del Comune di Montà una comunicazione preventiva, indicando le operazioni di taglio di piante o, in ogni caso, gli interventi di modifica dello stato dei luoghi che si intendono effettuare, riportando gli estremi catastali dell'area di intervento unitamente all'estratto di mappa;
- alla suddetta comunicazione preventiva seguirà, entro 15 giorni un sopralluogo da parte di esperti nominati dalla Commissione Agricola comunale;
- entro i successi 15 giorni l'Ufficio competente comunicherà/trasmetterà al soggetto interessato l'esito del sopralluogo e/o l'autorizzazione comunale necessaria; l'autorizzazione comunale verrà rilasciata comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva da parte del soggetto interessato
- gli interessati potranno procedere alle operazioni e/o agli interventi indicati nella comunicazione, nei limiti di cui all'autorizzazione comunale;

Richiamato il parere favorevole emesso dalla Commissione agricola comunale nella seduta del 27.06.2016;

Richiamata la Legge Regionale n. 10 del 12/03/2002;

Richiamata la Legge Regionale n. 32 del 02/11/1982.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### **ORDINA**

- 1. A tutti i proprietari e/o utilizzatori a qualsiasi titoli di terreni posti all'interno delle aree tartufigene come individuate nel sopra richiamato "Atlante cartografico dell'attitudine dei suoli alla produzione dei tartufi bianco pregiato, nero pregiato e nero estivo" ed allegate alla presente ordinanza (All. A e B) che intendano effettuare operazioni di taglio di piante o, in ogni caso, di interventi che portino ad una modifica dello stato dei luoghi negli areali a vocazione tartufigena del territorio di Montà, di procedere secondo le seguenti modalità / procedure:
  - i soggetti interessati inviano una comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Montà indicando le operazioni di taglio di piante o, in ogni caso, gli interventi di modifica dello stato dei luoghi che si intendono effettuare riportando gli estremi catastali dell'area di intervento unitamente all'estratto di mappa;
  - alla suddetta comunicazione preventiva seguirà, entro 15 giorni un sopralluogo da parte di

esperti nominati dalla Commissione Agricola comunale;

- entro i successi 15 giorni l'Ufficio competente comunicherà/trasmetterà al soggetto interessato l'esito del sopralluogo e/o l'autorizzazione comunale necessaria; l'autorizzazione comunale verrà rilasciata comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva da parte del soggetto interessato.
- gli interessati potranno procedere alle operazioni e/o agli interventi indicati nella comunicazione, nei limiti di cui all'autorizzazione comunale;
- 2. Il divieto di realizzazione all'interno di tali aree di qualsiasi forme di recinzione ai sensi dell'art.19 delle N.T.A. Del vigente PRGC;
- 3. Il divieto al taglio di ogni singola pianta tartufigena indicata in premessa senza le dovute autorizzazioni.

#### AVVERTE

i contravventori che l'inottemperanza a ciascuna prescrizione indicata nella presente ordinanza, oltre a comportare inoltro di denuncia all'autorità giudiziaria competente per la violazione di cui all'art. 650 del C.P. comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

#### INFORMA

- che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- che avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, ai sensi dell'art. 30 del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii. secondo le tempistiche e nelle modalità previste nel medesimo ed entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Settore Tecnico
COSTA Giuseppe

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio del Comune Nr. 310 il 29 giugno 2016 e per giorni 15

IL SEGRETARIO COMUNALE